



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO
DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

*Emanato con Decreto 20 ottobre 2011, n. 1296
Ultime modifiche emanate con Decreto 18 aprile 2017, n. 312
Entrate in vigore il 4 maggio 2017*



UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CARRIERE DOCENTI
Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9080-9181 – Fax +39 0332 219088
Email reclutamento.docenti@uninsubria.it PEC ateneo@pec.uninsubria.it
Web www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff. 3.044.0



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO
DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

INDICE

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Tipologie contrattuali	3
Art. 3 - Programmazione e copertura finanziaria.....	4
Art. 4 - Proposta di reclutamento.....	4
Art. 5 - Procedura di selezione.....	4
Art. 6 - Requisiti per la partecipazione	5
Art. 7 - Commissioni giudicatrici.....	5
Art. 8 - Selezione.....	6
Art. 9 - Chiamata diretta di ricercatori a tempo determinato	7
Art. 10 - Proposta di chiamata.....	7
Art. 11 - Rapporto di lavoro.....	8
Art. 12 - Periodo di prova	8
Art. 13 - Incompatibilità	8
Art. 14 - Trattamento economico	9
Art. 15 - Valutazione attività ai fini della proroga biennale	9
Art. 16 - Chiamata nel ruolo dei professori associati.....	9
Art. 17 - Mobilità	10
Art. 18 - Cessazione.....	10
Art. 19 - Norme finali	10



Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi dell'Insubria instaura rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione n. 251 dell'11 marzo 2005.

Art. 2 - Tipologie contrattuali

1. I contratti di cui all'art. 1 sono stipulati secondo le seguenti tipologie:
 - a. contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di durata triennale prorogabili per una sola volta per ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri di cui al successivo 15. I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse. Possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito. Il ricercatore è tenuto a svolgere almeno 36 ore di didattica frontale per anno accademico, fino ad un massimo di 80 ore, secondo modalità indicate nel bando di selezione e nel contratto.
 - b. contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di durata triennale, riservati a coloro che hanno usufruito di contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero a coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. I suddetti contratti, ai sensi dell'art. 29 comma 5 della Legge n. 240/2010, possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005. I contratti prevedono esclusivamente il regime di impegno a tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. Il ricercatore è tenuto a svolgere almeno 36 ore di didattica frontale per anno accademico, fino ad un massimo di 80 ore, secondo modalità indicate nel bando di selezione e nel contratto.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento dei contratti di cui presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.



Art. 3 - Programmazione e copertura finanziaria

1. Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario o, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010, a carico di soggetti pubblici e privati previa stipula di convenzioni di importo e durata non inferiore a quella del contratto per posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) e di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b). Nel caso in cui il finanziamento sia corrisposto in più rate concordate dalle parti, il soggetto finanziatore, se ente privato, dovrà consegnare idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto. Il soggetto finanziatore, se ente pubblico, dovrà fornire garanzia delle obbligazioni assunte con atto formale (delibera dell'organo competente ovvero eventuale altro atto provvedimento relativo all'impegno di spesa).

Art. 4 - Proposta di reclutamento

1. La proposta di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato è formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta dalla maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. La proposta di attivazione della procedura viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che tiene conto del piano di programmazione triennale dell'Ateneo.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. tipologia di contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato;
 - b. specificazione del settore concorsuale individuato ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010, del macrosettore concorsuale e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c. le attività oggetto del contratto con riferimento all'attività di ricerca, all'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore è chiamato a svolgere;
 - d. l'attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca da espletarsi sulla base di accordi tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
 - e. la copertura finanziaria con indicazione della fonte di finanziamento;
 - f. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che un candidato può presentare;
 - g. l'eventuale prova orale finalizzata ad accertare esclusivamente l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Art. 5 - Procedura di selezione

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato per trenta giorni all'Albo Ufficiale di Ateneo, nel sito di Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione decorre dalla data di pubblicazione del bando nel sito del MIUR.
Nel bando sono indicati il numero dei posti, il settore concorsuale, l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, il macrosettore concorsuale, la tipologia del contratto, la relativa durata, informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri, l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza in relazione alle esigen-



ze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, il trattamento economico e previdenziale, i casi di incompatibilità, le modalità e i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione dei candidati. L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di contratti di cui all'art. 2 lettera a) i candidati italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di contratti di cui all'art. 2 lettera b) i candidati italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
 - b. aver usufruito dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 ovvero aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ovvero essere in possesso del titolo di specializzazione medica ovvero aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri ovvero aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 230/2005.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. Non possono partecipare:
 - a. i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - b. coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso questa Università o altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui all'art. 22 comma 1 della Legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della predetta durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
 - c. coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero un rapporto di coniugio o di unione civile riconosciuto dall'ordinamento civile italiano, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 - Commissioni giudicatrici

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.



2. La Commissione è composta da tre componenti scelti tra i professori di I e II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato di cui almeno due appartenenti ai ruoli di altro Ateneo anche straniero, appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione.
I componenti esterni, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei diversi tra loro. In caso di membri in ruolo presso Atenei stranieri il Consiglio di Dipartimento attesta la congruità del curriculum scientifico al settore concorsuale oggetto della selezione. In difetto di componenti appartenenti al settore concorsuale in Ateneo, la scelta può avvenire all'interno del macrosettore. Qualora il bando indichi come profilo uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno uno dei componenti della commissione deve appartenere al medesimo settore scientifico-disciplinare.
Ai sensi della Raccomandazione 11/03/2005 n. 251 della Commissione delle Comunità Europee, nella costituzione deve essere garantito, di norma, un adeguato equilibrio di genere.
Della Commissione non possono far parte i professori e i ricercatori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010.
3. La nomina è disposta con decreto del Rettore ed è dato avviso nel sito di Ateneo.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.
Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.
Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
4. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.
5. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione.

Art. 8 - Selezione

1. La valutazione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del MIUR del 25/05/2011 n. 243.
I criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica sono individuati dalla Commissione nella prima riunione, avvalendosi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale previamente autorizzati dal Rettore. I criteri stabiliti dalla Commissione sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione all'Albo e nel sito internet dell'Ateneo.
La Commissione Giudicatrice effettua una valutazione preliminare ai fini dell'ammissione alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica in seduta pubblica con la Commissione,



dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera indicata nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

Dopo la discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.

Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica ed individua il vincitore della selezione. La graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del vincitore ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso. In tali casi, il Dipartimento può formulare una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito.

2. La Commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.

Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna.

Il decreto rettorale di approvazione degli atti e la relazione finale sono pubblicati nel sito di Ateneo.

L'università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D. Lgs.14/03/2013, n. 33.

3. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 9 - Chiamata diretta di ricercatori a tempo determinato

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Dipartimento, può autorizzare la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, come modificato dall'art. 29, comma 7, della Legge n. 240/2010, senza l'attivazione di procedura di selezione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, con soggetti che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione del MIUR, dell'Unione Europea o di altri enti internazionali nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, presso l'Università.
2. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR e dall'Unione Europea sono identificati con apposito provvedimento ministeriale.
3. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni previste dai singoli Programmi di ricerca, al ricercatore si applica il trattamento giuridico ed economico dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 10 - Proposta di chiamata

1. Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti allo stesso.



2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il medesimo settore concorsuale e scientifico-disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la procedura.
3. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà di norma dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a 180 giorni, ovvero nel rispetto di specifiche normative che prevedono il diritto al differimento della presa di servizio.

Art. 11 - Rapporto di lavoro

1. L'Amministrazione, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.
Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore.
2. Il ricercatore è tenuto all'obbligo di residenza presso la sede di servizio, salvo autorizzazione a risiedere fuori sede.
3. Il ricercatore partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio, partecipa alle attività del Dipartimento, può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca delle attività del ricercatore a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all'art. 6 comma 1 della Legge n. 240/2010.
5. L'autocertificazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni. Tale registro al termine delle attività ed in ogni caso entro 30 giorni dal termine del contratto, dovrà essere consegnato al Direttore del Dipartimento che apporrà il proprio visto e provvederà a trasmetterlo per l'archiviazione agli uffici competenti.
6. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.
7. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari.
8. L'Ateneo adempie agli obblighi di comunicazione al servizio per l'impiego competente per territorio, ai sensi dell'art. 1 comma 1180 della Legge n. 296/2006 e s.m.i..

Art. 12 - Periodo di prova

1. Il ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

Art. 13 - Incompatibilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.
I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili con analoghi contratti benché stipulati in altre sedi universitarie, né con la fruizione di borsa per il dottorato di ricerca, né con gli assegni di ricerca o con borse di ricerca post laurea.



Per le attività compatibili si applica, per quanto non modificato dalla Legge n. 240/2010, la normativa prevista per i ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 158/1987.

Per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 nonché dal regolamento di Ateneo per le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.

Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 14 - Trattamento economico

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 6 D.P.R. 15/12/2011, n. 232, adottato a norma dell'art. 8 comma 1 e 3 della Legge n. 240/2012, il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettere a) e b) è corrisposto, a seconda del regime di impegno a tempo pieno o definito, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della Legge n. 240/2010, secondo i parametri indicati nella tabella di cui all'allegato 3 del sopracitato D.P.R. n. 232/2011.
2. Nel caso di convenzionamento con il S.S.N., ai titolari di contratti di cui sopra spetta inoltre, il trattamento economico connesso all'attività assistenziale svolta.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 15 - Valutazione attività ai fini della proroga biennale

1. L'eventuale proroga del contratto triennale di cui all'art. 2 lettera a), per una sola volta e per soli due anni, avviene previa valutazione positiva dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto con le modalità indicate nel D.M. 24/05/2011, n. 242.

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata può proporre, con il consenso dell'interessato, nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la proroga dello stesso sulla base di motivate esigenze di didattica e di ricerca.

L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata da un'apposita Commissione, nominata dal Rettore e disciplinata con Regolamento di Ateneo, sulla base di una relazione predisposta dal predetto Dipartimento.

La valutazione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento ed alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 16 - Chiamata nel ruolo dei professori associati

1. L'Università nel corso del terzo anno di contratto del ricercatore di tipologia b) valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di valutazione positiva, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso è inquadrato nel ruolo dei professori associati nel rispetto delle vigenti disposizioni.



2. La valutazione è effettuata sulla base degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, individuati dall'Università con apposito Regolamento che tiene conto dei criteri stabiliti con D.M. 4 agosto 2011 n. 344. Nelle more di adozione del predetto Regolamento, la Commissione terrà conto dei criteri generali stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344.

Art. 17 - Mobilità

1. In caso di cambiamento di sede, ai sensi dell'art. 7 comma 4 della Legge n. 240/2010, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza conservano la titolarità di progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 18 - Cessazione

1. La conclusione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione anche provvisoria del contratto.

La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Dipartimento di afferenza. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo lavorato.

Il ricercatore che intende recedere dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso al ricercatore è trattenuto un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non lavorato.

Art. 19 - Norme finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.